StudioRivola
DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

LE PROCEDURE DI REVISIONE, LA REDAZIONE E L'INFORMATIVA DI BILANCIO (2019 E 2020) DELLE NANO E PICCOLE IMPRESE AI TEMPI DEL POST COVID-19

(alla luce del "Decreto rilancio" e del Documento del CNDCEC del 12 maggio)

Dott. Edoardo Rivola

Dott.ssa Jessica Ghilarducci

BILANCI E REVISIONE AI TEMPI DEL COVID-19:

a) Il "Decreto Liquidità" e il "Decreto Rilancio" (aprile – maggio 2020)

b) il documento della fondazione CNDCEC sui riflessi del Covid sui bilanci (aprile 2020)

c) il documento della fondazione CNDCEC sulle procedure di revisione ai tempi del Covid (maggio 2020);

d) il Documento interpretativo 6 dell'OIC, "Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" (maggio 2020).

e) Documento di Ricerca Assirevi n. 234 ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE SRL e N. 215 R (marzo 2020)

f) Documento CNDCEC 2020: LA REVISIONE LEGALE NELLE "NANO-IMPRESE" Riflessioni e strumenti operativi (gennaio 2020)

BILANCI E REVISIONE AI TEMPI DEL COVID-19:

a) Il “Decreto Liquidità” e il “Decreto Rilancio”

b) il documento della fondazione CNDCEC sui riflessi del Covid sui bilanci

(sintesi dalla volta precedente)

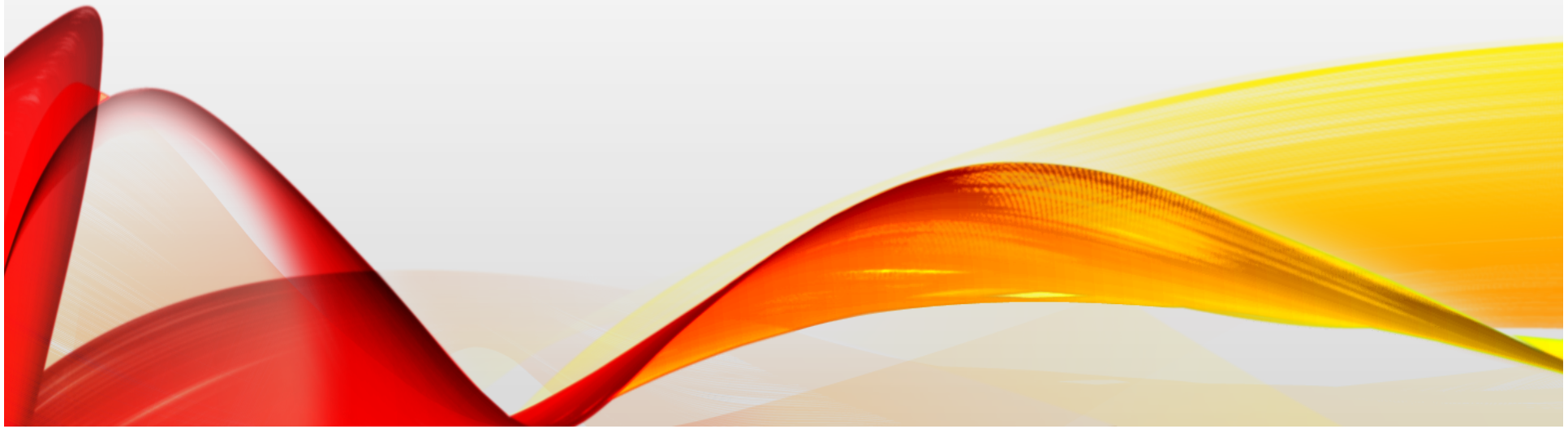

D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 – CAPO II – MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19 ALLA LUCE DOCUMENTO DELLA FONDAZIONE CNDCEC SUI RIFLESSI DEL COVID SUI BILANCI

Art. 5	• «*Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14*»
Art. 6	• «*Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale*»
Art. 7	• «*Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*»
Art. 8	• «*Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società*»
Art. 10	• «*Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza*»

ART. 5 - DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA DI CUI AL D.LGS. 14/2019

- Rinvio **all'1 settembre 2021** dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza originariamente prevista per il 15 agosto 2020.
- Tale disposizione, tuttavia, in punto di diritto apparirebbe (salvo chiarimenti ad oggi mancanti) senza pregiudizio per quelle norme del Codice della Crisi che – ai sensi dell'articolo 389 del Codice della Crisi, sono già entrate in vigore a far tempo dal 16 marzo 2019, tra cui – a titolo esemplificativo – quelle in materia societaria con riguardo alla responsabilità degli amministratori.
- Disposizioni del Codice della crisi entrate in vigore in data 16 marzo 2019:
  - **Art. 375 – «*Assetti organizzativi dell'impresa*»**
  - **Art. 377 – «*Assetti organizzativi societari*»**
  - **Art. 378 – «*Responsabilità degli amministratori*»** «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'**inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale**.
  - **Art. 379 – «*Nomina degli organi di controllo*»**

ART. 6 – DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE EFFETTI SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI….)

- Sospensione degli obblighi in materia di riduzione del capitale sociale fino al **31 dicembre 2020:**
  - SPA: Artt. 2446, secondo e terzo comma c.c. e 2447 c.c.;
  - SRL: Artt. 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma cod. civ. e 2482-*ter* c.c.
- In misura corrispondente, nel medesimo periodo non potrà invocarsi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale di cui agli articoli 2484, n. 4 e 2545-*duodecies* cod. civ.
- **Resta ferma, invece, la normativa in tema di informativa ai soci**
  - SPA: Artt. 2446, primo comma e 2447, primo comma, c.c. e 58 Direttiva n. 1132/2017;
  - SRL: Artt. 2482-*bis*, primo, secondo e terzo comma c.c. e 2482-ter, primo comma, c.c.

Restano ferme le disposizioni della "vecchia" Legge Fallimentare sull'insolvenza (con i rischi connessi alla sostanziale invarianza delle regole contrattuali).

ART. 7 – DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

L'art. 7, rubricato "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio", prevede che: «1. *Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020,* ***la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività*** *di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile* ***può comunque essere operata*** *se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati*».

Si deve preliminarmente osservare che la norma, pur riferendosi direttamente alla «*redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020*», si applica, in virtù del richiamo fatto al comma 2, anche ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 anche se non ancora approvati.

EFFETTI DELL'ART. 7 SUI BILANCI 2019 E 2020

L'art. 7 conseguentemente impone un diverso approccio alla continuità di impresa

Per i bilanci dell'esercizio 2019 e 2020 la norma sembrerebbe presupporre, quindi, la capacità dell'impresa di compiere previsioni attendibili circa la continuità operativa astraendo dalla presenza dell'effetto dell'emergenza pandemica valutata al 31.12.2019.

- Il rischio sulla continuità di imprese deve trarre origine dall'emergenza COVID-19 e NON da cause diverse. L'accertamento della continuità aziendale, pertanto, dovrebbe prima avvenire sulla base di valutazioni (**meglio con piani economico finanziari**) condotte con criteri ordinari, condizionate dal più ridotto orizzonte temporale determinato dalla crisi aziendale in atto (che si estende fino al 23.02.20 e non per 12 messi ovvero fino al 31.12.2020).
- Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente alla data dell'ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020: **si tratta pertanto di simulare una pianificazione economico e finanziaria "ante Covid", utilizzando il bilancio dell'ultimo esercizio chiuso prima del 23.02.20.**
- **Per i bilanci 2020 la sussistenza delle condizioni di continuità di impresa viene assunta come in re ipsa attraverso il rinvio alle valutazione operate nel bilancio 2019 astraendo dal Covid.**

IN PARTICOLARE: BILANCI DELL'ESERCIZIO 2019

Cosa fare ?

Il rischio sulla continuità di imprese deve trarre origine dall'emergenza COVID-19 e NON da cause diverse. L'accertamento della continuità aziendale, neutralizzando gli effetti COVID:

1. Attraverso piani economico finanziari (soluzione attuativa degli adeguati assetti organizzativi indicati dal Codice della Crisi)
2. Attraverso indicatori di cui all'ISA 570 (soluzione prospettata dal CNDCEC)
3. Attraverso indicatori di allerta (quelli dell'art. 13 del Codice della Crisi per i casi di inaffidabilità delle stime per redigere i piani economico finanziari)
4. Attraverso adeguata informativa in nota integrativa/relazione sulla gestione

IN PARTICOLARE: BILANCI DELL'ESERCIZIO 2020

Cosa fare ?

La continuità di impresa è data per esistente semplicemente facendo riferimento alla situazione rilevata con il bilancio 2019, **tuttavia questo può assumere una qualche utilità solo se per il 2021 vi sono prospettive "attendibili" di equilibrio**. Ciò in quanto, in caso contrario, la responsabilità della gestione "in crisi", dal 01.01.2021, ricadrebbe sugli amministratori che tale data non avrebbero più alcun paracadute. Diventa necessario assicurare la rilevazione tempestiva dei sintomi di crisi di impresa (Codice della crisi per la parte non rinviata).

- PER ATTUARE LA NORMA CHE IMPONE L'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO AD INTERCETTARE LA CRISI PER VALUTARE LA CONTINUITA' DI IMPRESA IN CHIAVE PROSPETTICA (2021) : è di fatto indispensabile la pianificazione economico finanziaria per il 2021 in quanto il risultato della gestione 2020 comprenderà inevitabilmente anche gli effetti del COVID . **Questo pertanto non consente di applicare gli indicatori di allerta previsti per il caso in cui la pianificazione economico finanziaria non sia attendibile, venendo meno le ragioni di incertezza provocate dal Covid (che forniscono una valida giustificazione in tal senso solo per il 2019).**
- **Assolvere agli obblighi di adeguata informativa in nota integrativa/relazione sulla gestione.**

BILANCI E REVISIONE AI TEMPI DEL COVID-19:

c) il documento della fondazione CNDCEC sulle procedure di revisione ai tempi del Covid (maggio 2020);

d) il Documento interpretativo 6 dell'OIC, "Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio".

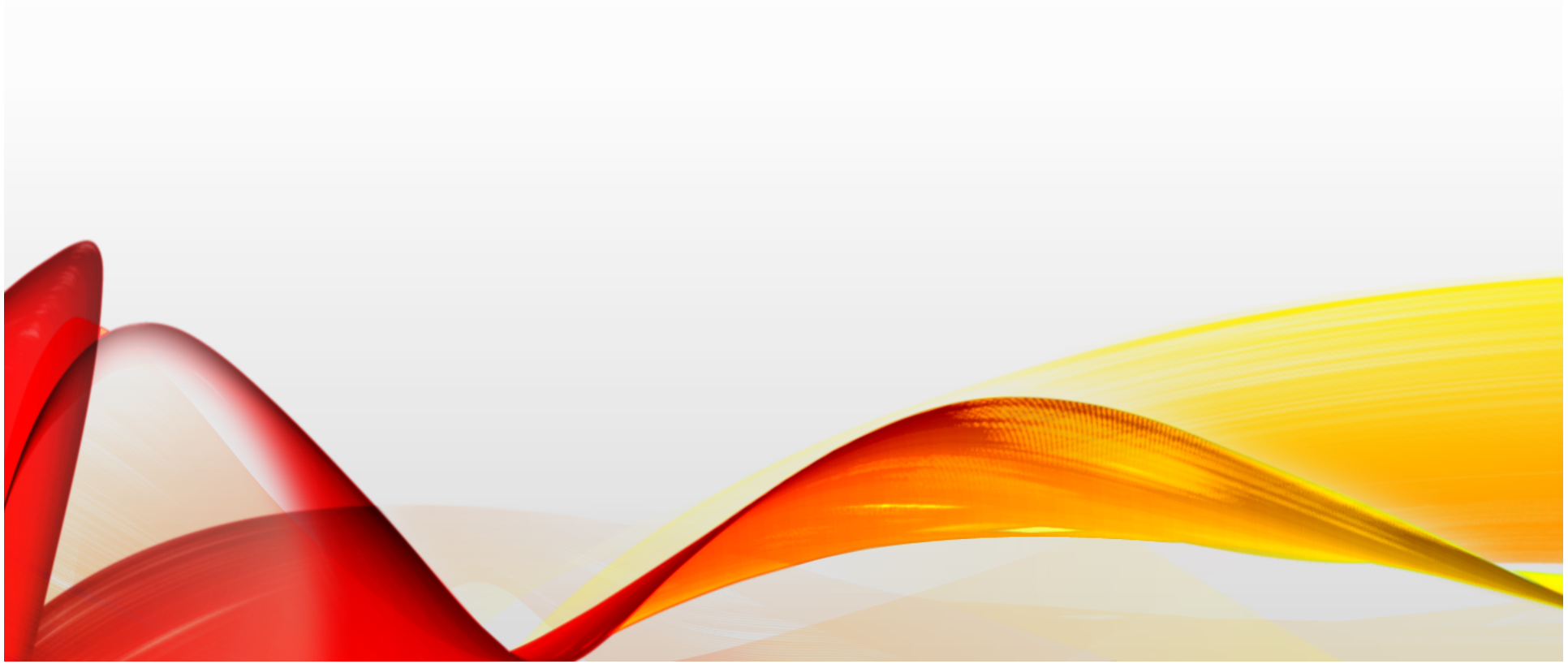

FINALITA' DEL DOCUMENTO DELLA FONDAZIONE CNDCEC SULLE PROCEDURE DI REVISIONE AI TEMPI DEL COVID;

Il documento di ricerca fornisce un'analisi dell'impatto prodotto dall'attuale situazione emergenziale, in continuo divenire, connessa alla diffusione del COVID-19, sull'attività esercitata dal sindaco-revisore nello svolgimento delle procedure di revisione.

Conseguentemente, il documento deve essere letto congiuntamente ai precedenti, emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal titolo "*Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni*" (2018), e "***La revisione legale nelle nano-imprese - Riflessi e strumenti operativi*" (2020).**

PRINCIPALI IMPATTI DELLO SCENARIO COVID-19 SUI BILANCI DI ESERCIZIO.

- **La caratteristica principale della crisi pandemica da COVID-19 attiene, senz'altro, alla sua assoluta imprevedibilità nei tempi e nelle modalità di evoluzione**; tale caratteristica può influenzare in modo rilevante la valutazione del presupposto della continuità aziendale.
- Al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale (come demandato dall'art. 2423 c.c.), tenendo conto del contenuto dei provvedimenti normativi che si sono susseguiti, e si stanno tuttora susseguendo (*in primis*, la deroga temporanea al presupposto della continuità aziendale per la redazione dei bilanci, contenuta nell'art. 7 del DL 23/20201, o "Decreto liquidità"), per poter redigere correttamente, sia i bilanci relativi all'esercizio 2019 e non ancora approvati, sia i bilanci relativi all'esercizio 2020, **si deve necessariamente fare riferimento alle disposizioni contenute all'interno dei principi contabili nazionali OIC e del Documento interpretativo 6 dell'OIC** (Documento interpretativo 6 dell'OIC, "*Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 - Disposizioni temporanee sui principi di redaz*ione del bilancio").

PRINCIPALI IMPATTI DELLO SCENARIO COVID-19 SUI BILANCI DI ESERCIZIO.

- Partendo dalle indicazioni contenute nel principio OIC 11, paragrafi 21-24, che disciplinano la valutazione prospettica della continuità aziendale che la direzione deve effettuare in fase di preparazione del bilancio, **è necessario considerare se sussistono o meno le condizioni per l'utilizzo della deroga prevista dall'art. 7 del "Decreto liquidità".**
- Art. 7 del DL 23/2020: "*Nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11. Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11.*
- *Se la società si avvale di tale facoltà quel bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore* ***ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29****".*

PRINCIPALI IMPATTI DELLO SCENARIO COVID-19 SUI BILANCI DI ESERCIZIO: L'OIC 29

OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

(a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio

Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.

(b) *fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio*

Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo.

(c) *fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale*. Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Per es. le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

PRINCIPALI IMPATTI DELLO SCENARIO COVID-19 SUI BILANCI DI ESERCIZIO: L'OIC 29

Sul piano domestico gli effetti della crisi sanitaria sul tessuto economico del nostro Paese si sono manifestati a partire dalla seconda metà del mese di febbraio (23 febbraio 2020); conseguentemente, tale riferimento temporale configura l'emergenza da COVID-19 come un evento di competenza dell'esercizio 2020, che non produce effetti sui valori contenuti all'interno dei bilanci dell'esercizio 2019.

Infatti, dalla lettura congiunta dell'OIC 29 e dell'art. 7 del "Decreto liquidita" - che prevede "*Disposizioni temporanee sui principi di redazione dei bilanci*" - la crisi pandemica costituisce un *fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio* (con riferimento all'esercizio 2019).

L'OIC 29 si pone l'obiettivo di consentire una corretta comprensione della valutazione delle poste di bilancio da parte dei destinatari dei rendiconti periodici; per tale motivo, il principio contabile richiede, di concerto con il contenuto dell'art. 2427, comma 1, numero 22-*quater,* c.c., di fornire l'illustrazione della natura e dell'effetto patrimoniale, finanziario ed economico di tali fatti, giacché la mancata comunicazione potrebbe compromettere la capacità dei destinatari del bilancio di valutare adeguatamente l'andamento e la situazione dell'azienda e prendere le corrette decisioni a riguardo. **Nel caso qui considerato, è fondamentale la corretta illustrazione dell'evento intervenuto, nonché la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui tale effetto non è determinabile, secondo quanto esplicitamente previsto dall'OIC 29**.

PRINCIPALI IMPATTI DELLO SCENARIO COVID-19 SUI BILANCI DI ESERCIZIO : L'OIC 29

COSA DICONO GLI OIC

OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nota integrativa

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

64. L'articolo 2427, comma 1, numero 22 *quater*) del codice civile richiede che la nota integrativa deve indicare *la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio*. Si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Nell'illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

65. Ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile la nota integrativa deve fornire le informazioni richieste dall'articolo 2427 comma 1, numero 22 *quater*) del codice civile e pertanto si deve applicare il paragrafo 64 del presente principio.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

66. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

67. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano il paragrafo 64 del presente principio.

EFFETTI DELL'ART. 7 SULL'OIC 11 PER I BILANCI 2019 E 2020

- **Ipotizzando la sussistenza della capacità dell'impresa, valutata astraendo dal Covid,** di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- L'applicazione dell'**OIC 11** alla luce del DL Liquidità dovrebbe avvenire come segue:

1

- Art. 2423-*bis*, co. 1, lett.1, c.c.: «*La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività*»

2

- La crisi di impresa non è di per sé una giustificazione sufficiente ad abbandonare i criteri di continuità

3

- Presenza di "***significative incertezze***" in merito alla capacità dell'azienda di operare in continuità aziendale.
- Informazioni da fornire in NI:
  - **Fattori di rischio**
  - **Decisioni effettuate**
  - **Incertezze identificate**
  - **Piani aziendali futuri volti a fronteggiare dette incertezze**
  - **Ragioni che qualificano tali incertezze come "*significative*"**
  - **Ricadute che possono determinare sulla continuità aziendale**

EFFETTI DELL'ART. 7 SULL'OIC 11 PER I BILANCI 2019 E 2020

Presenza di "*significative incertezze*" in merito alla capacità dell'azienda di operare in continuità aziendale e informazioni da fornire in NI + Relazione sulla gestione:

- Stante la situazione, detta capacità potrebbe risultare, in ogni caso, fortemente limitata, al punto da rendere inattendibili i piani di gestione che ne dovrebbero derivare. Infatti, le misure potenzialmente compensative previste dal Governo, tendenti a creare una sorta di "equilibrio economico-finanziario" tra gli operatori dei vari settori, confermano come i presupposti per la continuazione delle attività aziendali non dipendano più soltanto dalle indicazioni fornite dai suddetti piani, ma, in larga parte, dall'efficacia dei provvedimenti normativi, che si sostituiscono alle regole e ai comportamenti dei mercati.
- **Diviene, quindi, rilevante la sola parte descrittiva**, da argomentare nell'ambito dei "*fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio*" da riportare nella nota integrativa e nella "*evoluzione prevedibile della gestione*" da riportare nella relazione sulla gestione. Tenuto conto che l'evento è successivo alla chiusura dell'esercizio e che si tratta di un fenomeno avente caratteristiche del tutto peculiari, **si suggerisce di inserire in un unico punto le due tipologie informative (fatti di rilievo ed evoluzione prevedibile)**, così da rendere l'informativa più strutturata ed efficace, rinviando se del caso dalla relazione sulla gestione alla nota integrativa (utilizzando i riferimenti alla normativa "COVID").

IN PARTICOLARE: BILANCI DELL'ESERCIZIO 2019 E 2020

Ipotesi di elementi informativi di cui tener conto:

- Tali elementi potrebbero comprendere, per fare alcuni esempi **e se indicabili con attendibilità (IMPORTANTE)**, informazioni relative alla contrazione dei ricavi attesa nel corso del 2020 (bilancio 2019) e 2021 (bilancio 2020) , all'impatto sui contratti esistenti, all'andamento della filiera o del settore di appartenenza, alla rinegoziazione dei debiti, alla ridefinizione delle politiche di investimento, alle eventuali ristrutturazioni o modifiche nel business model (soprattutto, per realtà interessate da processi di riconversione), alle politiche sul personale, all'andamento reddituale atteso, alle politiche sul capitale circolante (regolarità incassi/pagamenti, assorbimento del magazzino), alla sostenibilità a fronte di distribuzione di dividendi (sia legati all'utile prodotto, sia a riserve esistenti), alla modifica nelle politiche di tesoreria di gruppo (introduzione di cash pooling).

PRINCIPALI IMPATTI DELLO SCENARIO COVID-19 SUI BILANCI DI ESERCIZIO 2019 : L'OIC 11 E L'OIC 29

- Tenuto conto di quanto sopra, le informazioni da fornire in nota integrativa e/o relazione sulla gestione relativamente all'impatto e agli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sono indissolubilmente legate alla data in cui è approvato il bilancio relativo all'esercizio 2019;
- Nell'attività di verifica del presupposto della continuità aziendale, occorrerà riconoscere il caso in cui l'impresa si trova per la prima volta di fronte a problematiche di continuità, sostanzialmente riconducibili alla crisi sanitaria; tale fattispecie andrà distinta dalla situazione di quelle imprese che, invece, avevano già manifestato situazioni di disequilibrio aziendale tali da far sorgere, indipendentemente dalla crisi pandemica, dubbi sull'effettiva sussistenza del requisito della continuità aziendale. A tale riguardo, nei casi in cui la situazione pregressa dell'impresa faceva già emergere dubbi in merito alla sussistenza della continuità aziendale, occorrerà adottare particolari cautele per tenere conto dell'ulteriore aggravamento prodotto dalla crisi da COVID-19.
- Come detto, per la corretta applicazione - anche in deroga - del principio di continuità aziendale, è necessario far riferimento al contenuto dei principi contabili nazionali OIC e, in particolare, al principio OIC 11 e al citato Documento interpretativo 6.

IN PARTICOLARE: BILANCI DELL'ESERCIZIO 2020

Differentemente da quanto detto per il bilancio 2019, rispetto al quale la valutazione della continuità aziendale sulla base dei criteri ordinati trova un aggancio coerente con la disattivazione delle disposizioni di legge che potrebbero portare alla impossibilità concreta di proseguire la gestione (art. 6 e 7 Decreto Liquidità), nel bilancio 2020 si pone un problema in più, in prospettiva 2021.

Si tratta infatti di stimare le perdite durevoli di valore in chiave prospettica, almeno nell'analisi dei risultati attesi al 31.12.2021, visto che verranno meno le deroghe esaminate oltre a diventare applicabile tutto il Codice della Crisi (senza paracadute). A quel punto gli elementi di criticità riguarderanno:

a) la prospettiva di lungo termine dei ricavi, laddove occorre identificare l'orizzonte di riferimento, visto che l'evoluzione attuale influirà in modo determinante sul futuro;

b) il valore d'uso delle attività, il quale si prospetta di stima complessa, vista la presunta aleatorietà dei flussi di cassa attesi;

c) il *fair value*, poiché i valori di mercato potranno non essere affidabili.

PRINCIPALI IMPATTI DELLO SCENARIO COVID-19 SUI BILANCI DI ESERCIZIO.

- Tenuto conto dell'art. 7 del DL 23/2020, del contenuto del principio contabile nazionale OIC 29 e della comunicazione dell'OIC "*Impairment test e COVID-19*", al fine di identificare correttamente eventuali situazioni di *impairment*, tutte le considerazioni (ipotesi e proiezioni) formulate ai fini della determinazione dell'*impairment* alla data di chiusura dell'esercizio dovranno essere necessariamente effettuate senza tener conto delle conseguenze che - con il senno di poi - hanno impattato sulla specifica voce di bilancio dopo la chiusura dell'esercizio di bilancio (ad esempio, dopo il 31 dicembre 2019), a seguito dell'emergenza sanitaria. A tal proposito, la sopra richiamata comunicazione dell'OIC, conclude che: "*il COVID-19 è un evento successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio, ne consegue che:*
  - *il COVID-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019;*
  - *qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del COVID-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d'uso di un'immobilizzazione;*

DAL LATO DEL REVISORE…..

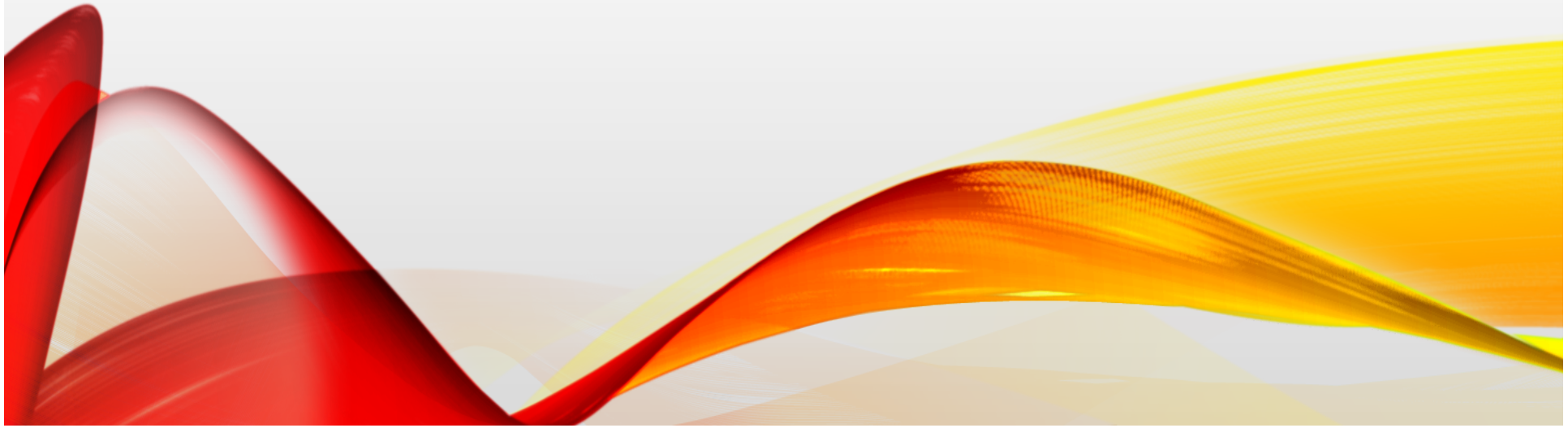

PRINCIPALI IMPATTI DELLO SCENARIO COVID-19 SUI BILANCI DI ESERCIZIO.

- La crisi pandemica - quale elemento esogeno alla singola realtà aziendale - può, sicuramente, comportare un rapido peggioramento dello stato di salute dell'azienda; partendo da tale presupposto, l'art. 7 del "Decreto liquidità" cristallizza la situazione aziendale rispetto all'evento esogeno dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e sancisce un legame molto stretto fra i bilanci relativi all'esercizio 2019 e quelli relativi all'esercizio 2020.
- In tale situazione, assume particolare rilievo il ruolo dei sindaci e dei revisori chiamati a valutare il corretto utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale alla data di chiusura dell'ultimo esercizio conclusosi in data anteriore al 23 febbraio 2020.

PROCEDURE IN TEMA DI CONTINUITA' AZIENDALE PER IL BILANCIO 2019 (ISA ITALIA 570)

- Come detto, il "Decreto liquidità" ha di fatto sterilizzato gli effetti della crisi pandemica sui valori di bilancio, sospendendo nella verifica della sussistenza del principio della continuità aziendale, le previsioni legate alle incertezze e agli effetti dell'emergenza COVID-19.

- **Nessuna esenzione è stata, invece, prevista in termini di informativa di bilancio**. Particolare attenzione va, dunque, posta agli eventi e circostanze che, al di là dei fatti successivi, possano determinare la compromissione della continuità aziendale alla data di chiusura dell'esercizio. Come specificato nel paragrafo 10 del Documento interpretativo 6 dell'OIC, non sono ammesse a derogare dal principio della continuità le società che alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio, 31 dicembre 2019), non tenendo conto degli eventi successivi, non avevano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività o nelle quali si era verificata una causa di scioglimento *ex* artt. 2484 e 2485 c.c. (paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11). **Tale considerazione pone in evidenza il ruolo cruciale svolto dal sindaco-revisore, quale garante della qualità dell'informativa dei bilanci revisionati ai tempi del COVID-19.**

VALUTAZIONE DELLA SUFFICIENZA E APPROPRIATEZZA DEGLI ELEMENTI PROBATIVI RACCOLTI (ISA ITALIA 200, ISA ITALIA 705) : BILANCIO 2019

- **Qualora il sindaco-revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi deve applicare il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, esprimendo un giudizio con modifica nella relazione di revisione.** L'impatto della pandemia da COVID-19, infatti, può amplificare eventi o circostanze che possono dare origine a modifiche nel giudizio di revisione, ma questo non significa di per sé che la modifica del giudizio sia inevitabile. Ciò dipenderà dai fatti e dalle circostanze di ogni società revisionata.
- Il sindaco-revisore dovrà valutare l'impatto delle misure governative di *lockdown* sulla raccolta di elementi probativi, nonché sull'implementazione di eventuali procedure alternative per evitare di incorrere in una situazione che può risultare tale da comportare l'emissione di un giudizio con modifica. Il sindaco-revisore, infatti, dovrà valutare attentamente se, nonostante le difficoltà operative connesse alle restrizioni alla circolazione delle persone e delle merci in conseguenza della crisi pandemica, ritiene di aver potuto acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per l'emissione del proprio giudizio di revisione**. A tale ultimo scopo, potrebbe risultare utile, se non necessario, acquisire da parte dei soci una espressa rinuncia scritta ai termini concessi dall'art. 2409 c.c. per il deposit**o della relazione dei sindaci-revisori.

VALUTAZIONE DEGLI EVENTI SUCCESSIVI PER IL BILANCIO 2019 (ISA ITALIA 560)

- Per i bilanci relativi all'esercizio 2019, dall'analisi del contenuto del principio contabile nazionale OIC 29 e della comunicazione del 5 maggio 2020 dell'OIC, "*Impairment test e COVID-19*", l'insorgere dell'emergenza sanitaria da COVID-19 rappresenta un *fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio*: ossia, rientra tra i fatti che attengono a fattispecie sorte dopo la data di riferimento del bilancio, che non influenzano il processo di determinazione dei valori di bilancio, in quanto ritenute di competenza dell'esercizio successivo.
- Il sindaco-revisore dovrà, quindi, verificare che l'evento COVID-19 sia stato oggetto, in base all'impatto sulla specifica realtà aziendale, di adeguata informativa in nota integrativa. Nel caso di specie, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560 prevede che il sindaco-revisore debba svolgere procedure di revisione volte ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati del fatto che siano stati correttamente identificati dagli amministratori tutti i possibili effetti legati all'insorgere della crisi sanitaria sulla specifica realtà aziendale oggetto di revisione.

PROCEDURE IN TEMA DI CONTINUITÀ AZIENDALE PER IL BILANCIO 2019 (ISA ITALIA 570)

Una delle conseguenze principali delle norme del decreto Liquidità consiste, inoltre, nel **collegare a doppio filo i bilanci relativi all'esercizio 2019 con quelli relativi all'esercizio 2020.** In particolare, per redigere i bilanci relativi all'esercizio 2020 (e infra annuali), secondo il presupposto della continuità aziendale, sarà necessario e sufficiente dimostrare la sussistenza di tale condizione alla data di chiusura dell'esercizio precedente, richiamando il contenuto della relativa informativa presente nella nota integrativa dei bilanci attinenti all'esercizio 2019. Pertanto, anche per quanto appena detto, risulta maggiormente delicata l'attività di verifica del presupposto della continuità aziendale da parte del sindaco-revisore; quest'ultimo, infatti, dovrà verificare attentamente la sussistenza del principio di continuità aziendale nella fase *ante* "coronavirus".

A tal fine, il sindaco-revisore (**A MAGGIOR RAGIONE SE LA SOCIETA' E' SOGGETTA A REVISIONE DAL 2020**) potrà utilizzare gli indicatori riportati nel principio di revisione 570 (**oltre a quelli di allerta del Codice delle Crisi o ai piani economico finanziari 2020 al netto del Covid**) quale utile riferimento:

a) per verificare se alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio, 31 dicembre 2019) esistessero dubbi sulla continuità aziendale tali da far ritenere che non ci fossero ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività o la presenza di cause di scioglimento *ex* artt. 2484 e 2485 c.c.;

b) per individuare le informazioni da riportate nella nota integrativa in relazione all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale.

RIFLESSI SULLA LETTERA DI ATTESTAZIONE (ISA ITALIA 580) E SULLA RELAZIONE DI REVISIONE (ISA ITALIA 700, 705, 706) PER IL BILANCIO 2019

- Gli elementi illustrati sono destinati, da un lato, a richiedere un adattamento del **contenuto delle attestazioni rilasciate dalla direzione** in merito alle informazioni fornite **sul presupposto della continuità aziendale.**
- Allo stesso modo, per quanto attiene alle eventuali difficoltà operative che il sindaco-revisore può aver incontrato nel processo di **raccolta degli elementi probativi a seguito delle misure restrittive emanate dal Governo**, potrebbe risultare opportuno inserire la descrizione delle modalità alternative di raccolta degli elementi probativi, concordate con la società revisionata sempre nelle **attestazioni rilasciate dalla direzione.**
- Il sindaco-revisore potrà considerare di inserire tali informazioni - ove ritenute significative - all'interno del paragrafo **"*Altri aspetti*" della relazione di revisione**, come previsto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706.

ASPETTI CRITICI CONNESSI ALLA REVISIONE DEI BILANCI RELATIVI ALL' ESERCIZIO 2020 (REVISORI DI NUOVA NOMINA)

- Con l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 molte Srl provvederanno a nominare, per la prima volta, l'organo di controllo o il revisore. Si ricorda che il sindaco-revisore prima di accettare l'incarico dovrà svolgere le procedure preliminari all'accettazione dell'incarico.
- In base al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, il sindaco-revisore deve acquisire le informazioni necessarie alla valutazione del rischio dell'incarico, prima di accettarlo. Al contrario, la situazione risulta più agevole in caso di continuazione di un incarico già avviato, in quanto, in tale ipotesi, il sindaco-revisore risulta avere già acquisito un patrimonio informativo in merito alla valutazione del business risk della società revisionata, sicuramente più ampio ed attendibile rispetto alla fattispecie di un primo incarico di revisione (a titolo esemplificativo, **si pensi alle procedure di revisione sui saldi iniziali propedeutici anche alla verifica della continuità aziendale ante Covid**). È evidente che nelle procedure preliminari all'accettazione dell'incarico e alla conseguente definizione del rischio dell'incarico stesso, bisognerà tenere in debita considerazione gli effetti del COVID-19 e le capacità organizzative della società.

ASPETTI CRITICI CONNESSI ALLA REVISIONE DEI BILANCI RELATIVI ALL' ESERCIZIO 2020 (TUTTI I REVISORI)

Nel dettaglio, il sindaco-revisore dovrà analizzare i sei ambiti fondamentali che rappresentano le aree su cui i rischi identificati possono dare origine a errori con riferimento agli effetti generati dalla diffusione dell'emergenza sanitaria:

1. *settore di attività*: il sindaco-revisore dovrà valutare gli impatti della crisi generata dalla pandemia da COVID-19 sul settore di appartenenza dell'azienda revisionata;
2. *natura dell'impresa*: il sindaco-revisore, mediante l'analisi della struttura aziendale e dell'assetto proprietario, nonché la tipologia di investimenti e finanziamenti, dovrà valutare la capacità della società sottoposta a revisione di implementare processi di identificazione e risposta ai rischi connessi al *lockdown* da COVID-19;
3. *principi contabili*: in tal caso, il sindaco-revisore dovrà prestare molta attenzione alla verifica di come la società revisionata ha implementato i provvedimenti legislativi in tema di contenimento del contagio da COVID-19, nonché quelli relativi al sostegno delle aziende colpite dall'emergenza sanitaria;
4. *obiettivi e strategie*: il sindaco-revisore dovrà verificare se gli obiettivi e le strategie aziendali sono realistici e perseguibili anche in costanza di crisi da COVID-19 o se saranno oggetto di modifiche e/o integrazioni al fine di comprendere se i possibili comportamenti della società revisionata possono generare rischi significativi;
5. *indicatori di performance*: il sindaco-revisore dovrà valutare l'impatto della crisi sanitaria sulle risultanze degli indicatori di *performance* al fine di poter correttamente interpretare l'andamento della società revisionata;
6. *controllo interno:* il sindaco-revisore dovrà verificare se e come il controllo interno è in grado di rispondere ai nuovi rischi significativi generati dall'emergenza sanitaria e se esso possa essere fonte di autonome aree di rischio intrinseco.

ASPETTI CRITICI CONNESSI ALLA REVISIONE DEI BILANCI RELATIVI ALL' ESERCIZIO 2020

Cosa deve fare il Revisore in pratica ?

a) Per le attività preliminari all'accettazione dell'incarico, il revisore può far riferimento ai quattro questionari allegati al presente documento, elencati nel paragrafo 3.1., *Riconsiderazione del rischio di revisione (ISA Italia 300, 315)* oltre che all'informativa contenuta nella Nota Integrativa 2019 sugli effetti Covid in prospettiva 2020.

b) In aggiunta, il mutato contesto di riferimento in cui l'azienda revisionata si trova ad operare a seguito della diffusione del COVID-19, potrebbe dar luogo a situazioni in grado di favorire comportamenti fraudolenti, connessi, ad esempio, all'erogazione dei contributi pubblici. A titolo esemplificativo, il revisore dovrà verificare le modalità e i conseguenti riflessi nella contabilità aziendale delle richieste di moratoria dei finanziamenti bancari, dei contratti di *leasing*, dell'accesso ai finanziamenti previsti o di altre misure agevolative concesse dall'Autorità governativa. Ciascuna delle verifiche sopra elencate dovrà essere effettuata dal sindaco-revisore analizzando la significatività delle medesime valutazioni.

SEGUE

ASPETTI CRITICI CONNESSI ALLA REVISIONE DEI BILANCI RELATIVI ALL' ESERCIZIO 2020

Cosa deve fare il Revisore in pratica ?

……..

c) **Sull'adeguatezza degli assetti organizzativi nel rilevare tempestivamente i sintomi della crisi di impresa nell'ottica della continuità 2021:** acquisire piani economico finanziari per il 2021 (**NON** sarebbe sufficiente applicare gli indicatori di cui all'ISA 570 o di cui all'art. 13 del Codice della crisi, alternativi al DSCR nel caso di stime ritenute inattendibili, visto che il risultato 2020 comprenderà anche inevitabilmente gli effetti Covid che non possono essere neutralizzati). CONSEGUENZE: specifica nella relazione di revisione sull'adeguatezza degli assetti interni e ampliamento dei dei test di sostanza

d) **Sulla continuità di impresa al 31.12.20 (bilancio 2020) :** esame della nota integrativa/ Relazione sulla gestione del 2019 o verbale di assemblea (per le "micro imprese") al fine di accertare l'adeguatezza dell'informativa sulle prospettive 2020.

Della figura del **Sindaco** e dei suoi obblighi in relazione al Covid-19 parleremo la prossima volta.

E) DOCUMENTO DI RICERCA ASSIREVI N. 234 ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE SRL E N. 215 R:

"INCARICHI DI REVISIONE LEGALE ASSUNTI ENTRO FINO 2019, PRIMA DEL RINVIO AL 2020 OPERATO DAL MILLE PROROGHE"

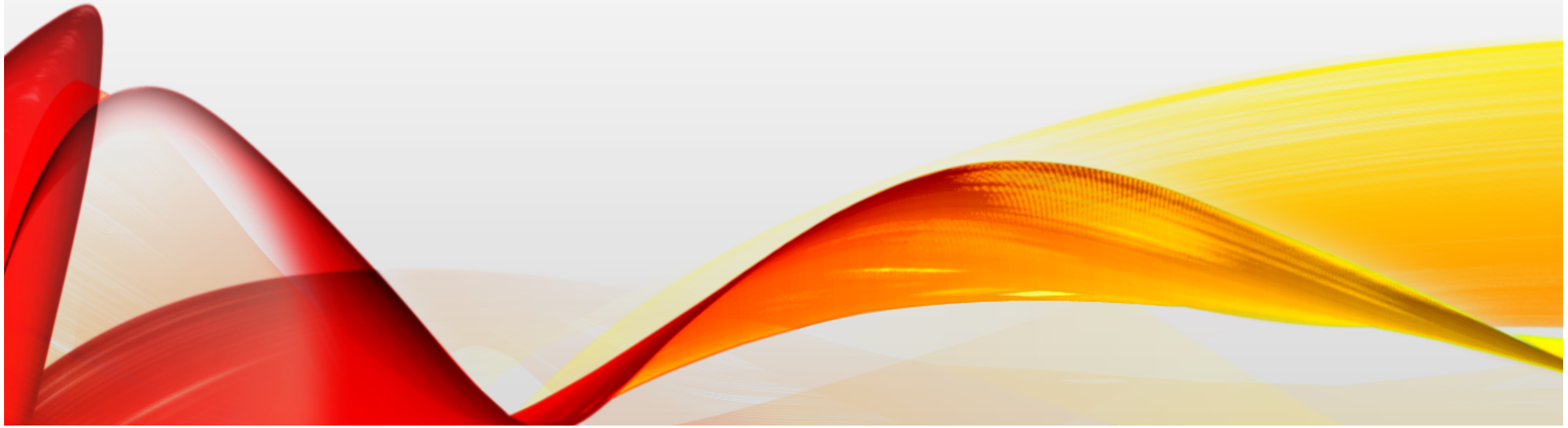

DOCUMENTO DI RICERCA ASSIREVI N. 234 APRILE 2020

Il terzo comma dell'art. 379 del Codice della Crisi, relativo alla prima applicazione delle disposizioni – come modificate dal Decreto Milleproroghe – specifica che i bilanci sulla base dei quali verificare la sussistenza dei limiti dimensionali sopra ricordati sono quelli relativi ai due esercizi approvati precedentemente al termine ultimo fissato per il conferimento dell'incarico (ad esempio, per una società il cui esercizio sociale chiude al 31 dicembre, gli esercizi che si siano chiusi, di norma, **al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019**).

In questo esempio, il primo bilancio da sottoporre a controllo legale sarebbe, pertanto, quello relativo all'esercizio che chiude al 31 dicembre 2020. Prima dell'intervento del Decreto Milleproroghe i "*due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo*" da valutare ai fini della nomina erano invece da individuarsi negli esercizi 2017 e 2018.

La modifica del termine di legge operata da ultimo dal Decreto Milleproroghe apre la questione della gestione degli incarichi già assegnati entro il precedente termine del 16 dicembre 2019.

DOCUMENTO DI RICERCA ASSIREVI N. 234 APRILE 2020

a) Ad esempio, potrebbe verificarsi il caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito per il triennio 2019/2021 in virtù del superamento, per gli esercizi 2017 e 2018, dei parametri di cui all'art. 2477, secondo comma del Codice Civile. In tale fattispecie il conferimento stesso non sarebbe allineato alla nuova disciplina dell'art. 379 del Codice della Crisi (che ora prende in considerazione gli esercizi 2018 e 2019).

In tale ipotesi, infatti, risulterebbe venuto meno il presupposto normativo dell'intervenuto conferimento dell'incarico. Sussisterebbero dunque, i presupposti per l'esercizio dell'interruzione anticipata in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 e dal Decreto 28 dicembre 2012, n. 261 (il "D.M. 261/2012"), vale a dire tramite revoca per giusta causa, dimissioni o risoluzione consensuale. In proposito, si rileva che l'art. 8 del D.M. 261/2012 stabilisce che "*in caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico,* ***il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata***".

DOCUMENTO DI RICERCA ASSIREVI N. 234 APRILE 2020

b) Potrà altresì accadere che si presentino anche casi nei quali una società, pur non più tenuta alla revisione legale del bilancio per l'esercizio 2019 alla luce della nuova disciplina dell'art. 379 del Codice della Crisi, ritenga comunque di voler applicare, in relazione a detto esercizio, l'art. 2477, primo comma del Codice Civile secondo cui "*l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.* [...]".

In detta circostanza, la Società avrà cura che tale volontà emerga in sede assembleare, quantomeno in occasione dell'approvazione del bilancio 2019.

L'art. 2477 del Codice Civile continua pertanto a prevedere, come già in passato, un'ipotesi di nomina facoltativa ed una di nomina obbligatoria dell'organo di controllo. Nel caso di nomina facoltativa, **ferma restando la revisione sui saldi di apertura**:

DOCUMENTO DI RICERCA ASSIREVI N. 215 R SU REVISIONE VOLONTARIA

2.1.1 Titolo della relazione di revisione

In considerazione della natura "volontaria" dell'incarico di revisione contabile, la relazione di revisione sarà titolata "Relazione dell'Organo di revisione indipendente", senza riportare alcun riferimento normativo.

2.1.2 Responsabilità del revisore

Nel caso di revisione contabile del bilancio a titolo volontario, **salvo specifiche pattuizioni contenute nella lettera di incarico, non è richiesta la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili né l'espressione del giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10**: conseguentemente i principi di revisione (SA Italia) 250B "*Le verifiche della regolare tenuta della contabilità*" e (SA Italia) 720B "*Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari*" non sono applicabili. Entrambi i principi sono, infatti, indirizzati al soggetto incaricato della revisione legale.

F) DOCUMENTO CNDCEC 2020: LA REVISIONE LEGALE NELLE "NANO-IMPRESE" RIFLESSIONI E STRUMENTI OPERATIVI

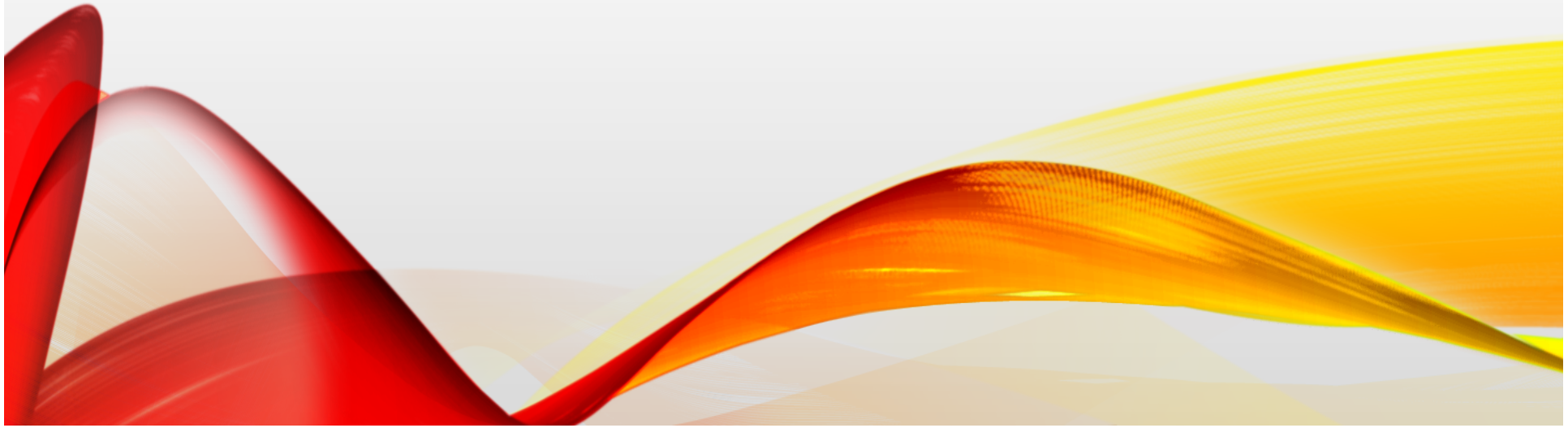

DOCUMENTO CNDCEC 2020: LA REVISIONE LEGALE NELLE "NANO-IMPRESE" RIFLESSIONI E STRUMENTI OPERATIVI

Esempio di giudizio con rilievi del revisore

- **Giudizio con rilievi**
  Sono stato incaricato di svolgere la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.r.l., costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
  A mio giudizio, **ad eccezione (!!!)** degli effetti di quanto descritto nella sezione "Elementi alla base del giudizio con rilievi" della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

- **Elementi alla base del giudizio con rilievi**
  Sono stato nominato revisore legale della società il [xx][yy][aa] e conseguentemente non ho assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all'inizio dell'esercizio. Le procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al [gg][mm][aa- 1]. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico, non sono stato in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato dell'esercizio esposto nel conto.

DOCUMENTO CNDCEC 2020: LA REVISIONE LEGALE NELLE "NANO-IMPRESE" RIFLESSIONI E STRUMENTI OPERATIVI

Nella fattispecie dapprima delineata potrebbe essere opportuno aggiungere nella relazione di revisione il seguente paragrafo "Altri aspetti" (Cfr. principio di revisione ISA Italia n. 706):

- **Altri aspetti**
  Il bilancio della Società ABC S.r.l., per l'esercizio chiuso al [gg][mm[aa], è il primo sottoposto a revisione legale dei conti, avendo la società superato i limiti di cui all'art. 2477 c.c., con riferimento agli esercizi [gg][mm[aa-1] e [gg][mm[aa-2]].

PER LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

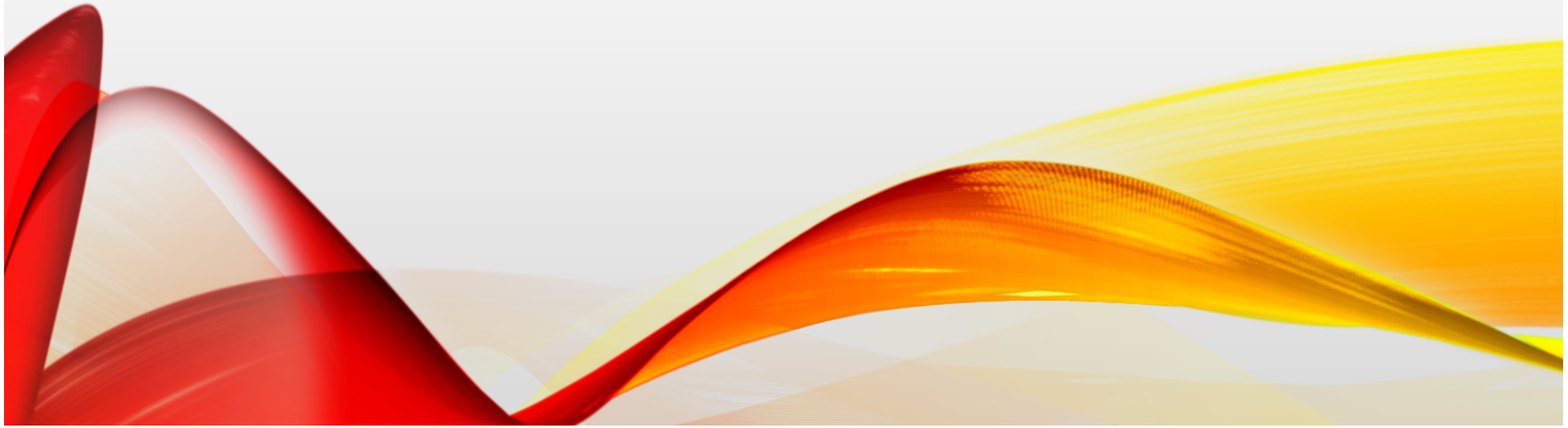

PER LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CRISI DI IMPRESA

Art. 6, co. 2, TUSPP	• «*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico anche nell'ottica della valutazione del rischio di crisi aziendale*»
Art. 14, co. 2, TUSPP	• «*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*»
Art. 14, co. 4, TUSPP	• IL DIVIETO DI SOCCORSO FINANZIARIO (nell'ambito della gestione del rischio di crisi)

ART. 6, CO. 2 TUSPP – PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

- Le società a controllo pubblico devono predisporre "***specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale***" e ne informino l'assemblea per il tramite della "*relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio*".

- **Coerentemente con quanto stabilito per le società "private", appare opportuno concentrare l'attenzione non sull'applicazione di indicatori e in generale dei programmi di monitoraggio a piani economico finanziari che per loro natura in questa fase "emergenziale" non sarebbero attendibili ma sulla parte descrittiva e su proiezioni di sintesi degli andamenti.**

ART. 14, CO. 2 TUSPP – CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- Qualora emergano, nel monitoraggio dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un **piano di risanamento.**
  - Gli interventi che scaturiscono dal piano di risanamento dovranno "*essere accompagnati da un **piano di ristrutturazione aziendale**, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte*".
  - La mancata elaborazione del programma di valutazione del rischio, come pure la mancata adozione delle misure correttive al manifestarsi di segnali di allarme, potrebbero rappresentare una **condotta** inerte e quindi gravemente **colposa**

  - Responsabilità amministrativo–contabile a carico degli Organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate e in capo anche ai soggetti preposti all'attività di *control governance* all'interno delle P.A. socie.
  - **Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.**

ART. 14, CO. 2 TUSPP – CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Monitoraggio dei programmi di valutazione dei rischi di crisi aziendale

- **Il calcolo** dovrà essere effettuato tenendo conto degli andamenti dell'ultimo triennio, con particolare approfondimento ed analisi degli eventuali scostamenti.
- **Definizione soglie di allarme:** rappresentano lo sforamento dei parametri di normalità che non possa di per sé considerarsi fisiologico
- **Verifica assembleare**: i soci devono verificare il rischio di crisi finanziaria e dare i propri **indirizzi ai sensi dell'art. 19 comma 5 TUSPP (follow up);**
- **Predisposizione piano di risanamento** ed approvazione in assemblea entro 60gg.

Valutazione dei rischi di crisi aziendale

- La relazione sul governo societario diviene la sede di rendicontazione ai soci dell'efficacia ed efficienza del sistema messo in atto anche ai fini della verifica della sua adeguatezza, fino al punto che la mancanza della relazione a sua volta diviene grave irregolarità ex art. 2409 c.c. in quanto rende non valutabile neppure la relativa esistenza dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.
- Valutazione di opportunità di adottare sia la relazione sul governo societario che i sistemi di programmazione del rischio di crisi aziendale anche per le società che non ricadano nella nozione di società a controllo pubblico (VISTO IL LORO ASSOGGETTAMENTO ALL'INSOLVENZA).

ART. 14, CO. 4 TUSPP – CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Il divieto di soccorso finanziario (nell'ambito della gestione del rischio di crisi)

- La previsione di un ripianamento delle perdite da parte delle amministrazioni pubbliche socie, in qualsiasi forma giuridica venga posto in essere, è lecita solo qualora accompagnata "*da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2*";
- Sembra che in questo caso si possa derogare anche alla disciplina sul sostegno di società partecipate di cui al comma 5 dell'art. 14 il quale esclude l'ammissibilità di determinati interventi a fronte di perdite strutturali (consolidate in tre esercizi).
- Anche in questa circostanza emerge chiaramente come il Legislatore, all'interno del Testo Unico, abbia costruito le fondamenta del rinnovato "divieto di soccorso finanziario" sulla "adeguata motivazione", basata sul piano di risanamento contenente i fabbisogni, e sul piano di ristrutturazione al cui interno contemplare le azioni correttive da porre in essere, comprovante la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico.

A LIVELLO COMUNITARIO, PER L'EMERGENZA COVID, E' STATA SOSPESA L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DIVIETO DI AIUTI DI STATO, PRESUPPOSTO DI QUELLO DEL DIVIETO DI SOCCORSO FINANZIARIO…… QUALI LE CONSEGUENZE ????

StudioRivola
DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

.....GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Edoardo Rivola

Dott.ssa Jessica Ghilarducci